

STATUTO F.I.L. - FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO S.r.l.

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA – SOCI

OGGETTO

Art. 1 - Costituzione e denominazione.

Per il perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti pubblici soci, ed in particolare lo sviluppo economico e civile delle comunità locali amministrate attraverso la promozione dell'esercizio del diritto al lavoro, è costituita una Società a responsabilità limitata denominata "FIL" FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO s.r.l. oppure F.I.L. s.r.l.

Art. 2 - Sede.

La Società ha sede legale in Prato (PO). La Società potrà aprire unità locali operative su tutto il territorio degli Enti locali soci con deliberazione dell'organo amministrativo, ed esternamente a tali territori con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 3 - Durata.

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2025 e tale durata potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Art. 4 Soci.

Possono essere soci della Società F.I.L. s.r.l. la Provincia di Prato, i Comuni appartenenti allo stesso territorio provinciale ed altri Enti pubblici. La quota di capitale pubblico non può essere inferiore al 100% per tutta la durata della Società.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci, a tal fine eletto.

Nell'ipotesi di socio unico si rendono applicabili le disposizioni dell'art. 2470 del codice civile.

Art. 5 - Oggetto.

1. La società ha per finalità la produzione di beni ovvero l'erogazione di servizi strumentali allo svolgimento di funzioni degli Enti pubblici soci.

2. La Società ha per oggetto l'erogazione di servizi ed attività agli stessi connesse e/o complementari, destinati all'orientamento, alla formazione, all'accompagnamento, all'inserimento ed al mantenimento del lavoro lungo l'intero arco della vita, all'elevazione culturale e professionale dei cittadini, attraverso:

a) servizi amministrativi e certificativi per l'impiego e per l'occupabilità rientranti nell'attività dei Centri per l'impiego;

b) servizi di politica attiva del lavoro;

c) servizi ed attività istituzionali di accompagnamento al lavoro per l'occupabilità;

d) servizi per l'incontro domanda offerta di lavoro, relativi alle azioni volte a valorizzare il ruolo del servizio pubblico nell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

e) servizi di work experience, stage e tirocinio, anche con l'erogazione di borse di lavoro finalizzate all'inserimento lavorativo;

f) servizi di orientamento, consulenza, informazione, anche individualizzati, rivolti all'inserimento ed al reinserimento di soggetti svantaggiati e disabili nel mercato del lavoro, di giovani in diritto dovere di istruzione e formazione;

g) servizi di accompagnamento al lavoro per l'occupabilità: attività istituzionali a carattere professionalizzante, svolte in forma seminariale, corsuale o laboratoriale rivolte in particolare a soggetti deboli sul mercato del lavoro.

h) attività di osservazione, monitoraggio, analisi e previsione dei fenomeni socio-economici, scolastici, formativi e del lavoro, nonché di diffusione delle relative conoscenze acquisite e delle politiche attive del lavoro, strettamente connesse e/o complementari ai servizi di cui alle precedenti lettere;

i) servizi telematici ed informatici inerenti applicazioni nei servizi ed attività di cui alle precedenti lettere.

I predetti servizi sono definiti unilateralmente da parte degli Enti locali soci sulla base di Disciplinari di esecuzione del servizio che la Società svolge in regime di affidamento diretto.

Inoltre la Società potrà compiere tutte quelle altre operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi comprese: l'acquisto e l'alienazione di beni del patrimonio di enti pubblici; l'acquisizione di finanziamenti provinciali, regionali e comunitari, anche concorrendo alla loro attribuzione; è comunque esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio tra il pubblico.

3. La Società realizza e gestisce tali servizi e attività direttamente per conto della Provincia di Prato e di altri Enti che esercitano sulla stessa il controllo analogo anche congiunto che le affidino la gestione dei predetti servizi ed attività. La Società è in ogni caso vincolata ad esercitare la parte più importante della propria attività con gli Enti locali soci, e comunque con le collettività e nei territori rappresentati dai soci.

4. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla stessa dagli Enti pubblici di cui al precedente comma. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società."

TITOLO II

CAPITALE - QUOTE - CONTRIBUTI

Art. 6 - Il capitale.

Il capitale della Società è di Euro 316.675,00 (trecentosedicimilaseicentosestantacinquevirgolazerozero) ed è suddiviso in quote come per legge.

Il capitale sociale può essere aumentato per delibera dell'Assemblea con la maggioranza prevista dal Codice Civile.

Art. 7 - Contributi ed altre erogazioni alla Società.

Per far fronte alla realizzazione o allo sviluppo delle attività previste nell'oggetto sociale, la Società può ricevere contributi volontari da parte di soci e di terzi.

Su richiesta dell'organo amministrativo e nei limiti previsti dalla vigente legislazione, i soci possono effettuare, in proporzione alle quote possedute, versamenti in conto capitale od a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero finanziamenti fruttiferi o infruttiferi che, in ogni caso, non rappresentano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi della normativa bancaria e creditizia vigente.

TITOLO III

GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 8 – Organi.

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico;
- c) l'Organo di controllo – Sindaco unico o Collegio sindacale;

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

TITOLO IV

L'ASSEMBLEA

Art. 9 - Assemblea.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante delibera assembleare.

L'Assemblea dei soci di cui all'art. 2479-bis, Codice civile, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti, anche nei casi in cui è ammesso il recesso.

L'Assemblea è convocata dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione anche fuori dalla sede sociale purché in Italia mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci;

oppure

- telefax o messaggio di posta elettronica PEC inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica comunicato alla Società ed annotato nel libro soci.

Agli atti sociali sarà conservata la prova della ricezione dell'avviso di convocazione.

L'Assemblea si considera validamente costituita anche se non convocata come sopra, quando ad essa partecipino l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori ed i componenti l'Organo di controllo siano presenti o comunque informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano l'Assemblea da tenersi in via ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata, anziché entro centoventi giorni, entro centottanta dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo.

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze o sistema di firma elettronica.

Art. 10 – Assemblee in seconda convocazione.

Sono ammesse le assemblee in seconda convocazione.

Esse sono disciplinate secondo il disposto dell'articolo 2369 del Codice civile.

Art. 11 – Rappresentanza in Assemblea.

Il voto di ciascun socio è computato in proporzione alla quota di capitale sociale posseduta.

Possono intervenire in Assemblea i soci che hanno diritto di voto e che risultano iscritti nel libro dei soci.

Il socio può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio, che non sia amministratore o dipendente della Società, mediante semplice delega.

La relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'art.2478, primo comma, n. 2), del Codice civile. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di un socio.

Art. 12 – Svolgimento dell'Assemblea.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del Codice civile, con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Le assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione. In difetto assumerà la funzione di presidente il socio designato dalla maggioranza dei presenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare, a norma di legge, la discussione, nonché stabilire le modalità per le singole votazioni.

L'Assemblea nomina, con il voto della maggioranza dei presenti, un segretario che può essere scelto anche fra i non soci. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio se richiesto dalla legge.

Art. 13 - Materie riservate alla competenza dell'Assemblea.

L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, nonché sugli argomenti che l'Organo di amministrazione o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

Sono inoltre riservati all'approvazione dell'Assemblea i seguenti atti:

- a) costituzione di nuove società;

- b) acquisti e alienazioni di immobili, aziende e rami d'azienda, per un valore unitario stabilito dalla medesima Assemblea;
- c) acquisizioni e dismissioni di partecipazioni societarie, per importi superiori, per ogni operazione, al valore stabilito dalla medesima Assemblea;
- d) indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei servizi e dei beni;
- e) indirizzi generali inerenti l'organizzazione della Società e dei servizi alla stessa affidati.

All'Assemblea spetta altresì decidere in merito allo svolgimento delle attività di cui all'art. 5, c.3, nel rispetto di quanto stabilito dal secondo comma dello stesso articolo.

L'Assemblea può delegare all'Organo amministrativo il compimento degli atti conseguenti alle decisioni di cui ai precedenti commi.

TITOLO V

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 14 - Nomina e composizione dell'Organo di amministrazione.

La Società è amministrata da un Organo di amministrazione che può essere Amministratore unico o Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea dei soci, con delibera motivata avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

L'Amministratore unico od il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza generale della Società.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio di amministrazione.

La nomina dell'Amministratore unico o del Presidente e degli altri componenti il Consiglio di amministrazione è deliberata dall'Assemblea in prima convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 75% (settantacinqueper cento) del capitale sociale; in seconda convocazione si applica il precedente art.10.

Nella nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione, è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla normativa pro tempore vigente. L'Organo di amministrazione deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa pro tempore vigente.

E' esclusa la carica di Vicepresidente; in caso di assenza od impedimento del Presidente, i compiti di quest'ultimo sono esercitati dal consigliere più anziano in carica.

L'Amministratore unico od il Consiglio di amministrazione dura in carica per non più di tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'Amministratore unico o il Presidente e il Consiglio di amministrazione sono rieleggibili.

La cessazione dell'Amministratore unico o del Consiglio di amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo viene ricostituito. Se nel corso del mandato viene a mancare il Presidente del Consiglio di amministrazione, i restanti componenti provvedono senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del sostituto, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.

Se nel corso del mandato viene a mancare un componente del Consiglio di amministrazione diverso dal Presidente, questo provvede alla convocazione dell'Assemblea richiedendo la nomina del sostituto in conformità al precedente primo comma.

Se vengono a cessare l'Amministratore unico o tutti i componenti il Consiglio di amministrazione, l'Organo di controllo deve convocare senza indugio l'Assemblea per la ricostituzione dell'Organo amministrativo, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.

Art. 15 - Poteri dell'Organo di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico provvede con ogni e più ampio potere alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Società.

Il Consiglio di amministrazione può attribuire, su proposta del Presidente e nei limiti di cui all'art. 2381, cod. civile, deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, determinandone i poteri e le funzioni, nonché la durata dell'incarico e l'eventuale emolumento.

Art. 16 - Convocazione del Consiglio – Deliberazioni.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Consigliere più anziano, di solito nella sede legale della Società o in altro luogo in Toscana, con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o fax contenente l'indicazione degli argomenti da trattare spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e, in casi d'urgenza, mediante telegramma, fax o e-mail da inviare almeno quarantotto ore prima. La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità e almeno una volta ogni bimestre o quando ne faccia richiesta scritta uno degli altri amministratori in carica.

Le adunanze del Consiglio e le relative deliberazioni sono valide con la maggioranza assoluta degli amministratori in carica.

Le determinazioni dell'Amministratore unico e/o del Consiglio di amministrazione sono verbalizzate e tenute in ordine cronologico in apposito registro.

Art. 17 - Compenso dell'Organo di amministrazione.

Il compenso annuale dell'Amministratore unico e/o di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione è stabilito dall'Assemblea, all'atto della nomina, in misura conforme alle vigenti disposizioni.

TITOLO VI

L'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 18 – Nomina e composizione dell'Organo di controllo – Sindaco unico o Collegio sindacale.

L'Organo di controllo è costituito da un Sindaco unico o da un Collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, così nominato dall'Assemblea. Il Sindaco unico ed i componenti del Collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio della revisione legale dei conti.

Nella nomina dei componenti il Collegio sindacale deve essere garantito che, ai sensi del D.P.R. n. 251/2012, il genere meno rappresentato ottenga un componente di detto organo; nel caso di cessazione in corso di mandato la sostituzione dei componenti deve avvenire in modo da garantire il rispetto di tale quota.

Il Sindaco unico – Collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti sussistendone i presupposti di legge.

Il Sindaco unico ovvero i componenti del Collegio sindacale durano in carica per non più di tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica.

La cessazione del Sindaco o del Collegio sindacale per scadenza del termine ha effetto dal momento della nomina del nuovo.

Ciascun sindaco può essere rinominato non più di una volta.

L'emolumento annuale del Sindaco unico o dei sindaci è stabilito nella misura prevista dalle tariffe professionali vigenti.

Art. 19 – Requisiti degli amministratori e dei sindaci.

Gli amministratori ed i componenti l'Organo di controllo sono nominati nel rispetto dei criteri di onorabilità, competenza, incompatibilità e professionalità previsti dalla legge.

TITOLO VII

BILANCI E RELAZIONI – CONTROLLO ANALOGO

Art. 20 - Il bilancio.

L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, ed i suoi allegati, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dall'Organo amministrativo in conformità all'art. 2428 del Codice civile e a quella dell'Organo di controllo (art. 2429 del Codice Civile) è presentato all'assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni quando particolari esigenze lo richiedano. Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea il bilancio, i suoi allegati, la relazione sulla gestione e la relazione dell'Organo di controllo devono essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.

La ripartizione degli utili avverrà in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente detratto il 5% da destinare a riserva ordinaria sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale.

L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie mediante speciali accantonamenti di utili.

Art. 21 - Relazione previsionale annuale.

L'Organo amministrativo entro il 30 novembre di ciascun anno predispone ed invia ai soci la relazione previsionale sull'attività della Società, contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo (almeno triennale) della Società stessi, indicando gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società, secondo parametri qualitativi e quantitativi, in conformità ai Disciplinari di esecuzione dei servizi di cui all'art.5; fanno parte dei suddetti piani, in particolare: il programma degli investimenti, con l'indicazione della spesa prevista in ciascun anno e della relativa copertura; le previsioni del risultato economico di esercizio; il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

L'Assemblea dei soci, in una riunione da tenersi entro il 31 dicembre dello stesso anno, approva i piani, gli obiettivi e le operazioni contemplate nella relazione previsionale, autorizzando l'Organo amministrativo ad adottare i provvedimenti conseguenti nei limiti di spesa in essa previsti.

L'Organo amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile, illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale annuale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto a quanto preventivato.

Art.22 - Relazione semestrale ai soci.

L'Organo amministrativo approva semestralmente una relazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati nella relazione di cui al

precedente art. 21, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni economico finanziarie o per natura delle questioni affrontate, che il Presidente trasmette a tutti i soci.

La relazione semestrale contiene, inoltre: il conto economico consuntivo del semestre trascorso ed una previsione di chiusura del conto economico di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle cause; il resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

Inoltre, l'Organo amministrativo entro il 30 novembre trasmette a tutti i soci una relazione riguardo l'esercizio in chiusura, esplicitando le cause dell'eventuale perdita.

Art. 23 - Controllo analogo.

Gli Enti locali soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulla propria struttura, nelle seguenti forme e modalità:

- a) mediante la maggioranza qualificata prevista dall'art. 14 per la nomina dell'Organo di amministrazione da parte dell'Assemblea dei soci;
- b) tramite l'approvazione della relazione previsionale di cui all'art. 21, da parte dell'Assemblea dei soci;
- c) tramite l'esame ed approvazione della relazione semestrale di cui all'art. 22;
- d) mediante le decisioni riservate all'Assemblea dei soci ai sensi dei precedenti artt. 12 e 13;
- e) mediante la definizione unilaterale dei Disciplinari di esecuzione dei servizi affidati di cui all'art. 5, effettuata in conformità alle discipline di settore ed ai provvedimenti amministrativi adottati dagli enti affidanti. In particolare detti Disciplinari dovranno contenere regole e strumenti che, unitamente alle disposizioni del presente Statuto, assicurino in concreto agli Enti soci un controllo ed una interazione sulla Società analoghi a quelli esercitati sui propri servizi e strutture, capaci quindi di controllare puntualmente e con immediatezza le scelte gestionali e l'operatività della medesima Società.

Gli organi amministrativi e le strutture degli Enti soci preposte al controllo sull'attività della Società hanno diritto di richiedere ed ottenere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla medesima Società. In particolare possono richiedere ed ottenere report ed analisi su specifici aspetti ed attività della Società.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 24 – Scioglimento.

Le cause di scioglimento e di liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, l'Organo amministrativo deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea, convocata a norma del paragrafo precedente, con la maggioranza richiesta dal Codice civile, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore.

Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 del Codice civile.

TITOLO IX
NORME FINALI

Art. 25- Norme finali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali in materia. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società ed i suoi soci saranno deferite ad un collegio di tre arbitri, eletti nelle forme sancite dal Codice di procedura civile.

Il collegio giudicherà secondo diritto e dovrà attenersi, per quanto alla procedura, alle norme del codice di rito.